SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento Nazionale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Università del Piemonte orientale «A. Avogadro»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 18 novembre 2011.

Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano:

il Professore Giovanni Pitruzzella, nato a Palermo il 15 luglio 1959, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 18 novembre 2011

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

11A15123

DETERMINAZIONE 18 novembre 2011.

Nomina di componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

D'intesa tra loro;

Nominano:

il Dott. Sergio Gallo e l'Ing. Luciano Berarducci componenti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 18 novembre 2011

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

11A15124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallo Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2011, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Caserta, con provvedimento del 6 settembre 2011, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Caserta, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 29 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallo Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Stefano Italiano.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Sammichele di Bari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sammichele di Bari (Bari);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° settembre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Natale Tateo.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 1° settembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sammichele di Bari (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta.

Roma, 18 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14920

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Grijalba Arroyo Carlos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Grijalba Arroyo Carlos, nato il 7 gennaio 1978 a Logrono (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero Tecnico industrial» rilasciato dal «Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos industriales de la Rioja» nell'agosto 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero tecnico industrial» presso la «Universidad de La Rioja» nell'agosto 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Grijalba Arroyo Carlos, nato il 7 gennaio 1978 a Logrono (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero tecnico industrial» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dieci.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Impianti termoidraulici (scritto e orale); 2) Tecnologia meccanica (solo orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata sopra, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione B settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14711

DECRETO 4 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marangoni Daiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marangoni Daiane, nata il 14 febbraio 1984 a Maringà (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Bacharel em Direito" conseguito presso il "Centro Universitario de Meringà - CESUMAR" nel febbraio 2009;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ordem dos Advogados do Brasil – Secao do Paranà" di Curitiba nel maggio 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Marangoni Daiane, nata il 14 febbraio 1984 a Maringà (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14712

DECRETO 4 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ricupero Ortiz Cynthia Miguelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ricupero Ortiz Cynthia Miguelina, nata il 28 novembre 1972 a Maracay (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-

migrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Ricupero è in possesso del titolo accademico di "Abogado" conseguito presso la "Universidad Santa Maria" di Caracas nell'ottobre 2001;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al "Colegio de Abogados del Estado Aragua" con certificato rilasciato nel maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Rilevato che comunque permangono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Ricupero Ortiz Cynthia Miguelina, nata il 28 novembre 1972 a Maracay (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta della candidata tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14713

DECRETO 4 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, nata il 6 giugno 1967 a Lima (Perù), cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Ore Sosa è in possesso del titolo accademico di "Abogada" conseguito presso la "Universidad Inca Garcilaso de La Vega" di Lima nel dicembre 1996;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al "Colegio de Abogados de Lima" dal 4 luglio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 giugno 2009 valida fino al 28 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, nata il 6 giugno 1967 a Lima (Perù), cittadina messicana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogada" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta dalla candidata tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14714

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2010.

Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la nota della Commissione europea sulle importazioni parallele di specialità medicinali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C115/5 del 6 maggio 1982, come modificata dalla Comunicazione COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003, relativa alle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, ed in particolare l'art. 68, comma 1, lettera *i)*;

Visto il decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2007, recante modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio;

Considerata la necessità di disciplinare l'attività di importazione parallela di specialità medicinali per uso veterinario da uno Stato membro nel quale dette specialità sono state autorizzate e che risultano già autorizzate in Italia, al fine di dare attuazione alla sopracitata Comunicazione COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di autorizzazione

1. L'importatore che intenda richiedere l'autorizzazione al commercio di una specialità medicinale per uso veterinario, già autorizzata in Italia a favore di un titolare diverso dall'importatore stesso, ed importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa è stata autorizzata, deve presentare domanda al Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, corredata delle informazioni e della documentazione, scritte in lingua italiana, di seguito elencate:

a) il nome, o ragione sociale, e il domicilio, o sede legale, del responsabile dell'immissione in commercio e lo Stato membro di importazione;

b) la denominazione della specialità medicinale da importare e la sua composizione qualitativa e quantitativa;

c) le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti secondari della specialità medicinale da importare;

d) le specie animali di destinazione e tempo di attesa;

e) la posologia per le diverse specie animali cui la specialità medicinale è destinata, la forma farmaceutica, le modalità e la via di somministrazione, il periodo di validità per l'utilizzazione;

f) il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

g) gli stampati del medicinale nella veste tipografica definitiva della confezione importata o di quella riconfezionata;

h) il codice a barre a lettura ottica applicato dall'importatore sulle singole confezioni di medicinali ai sensi del decreto 17 dicembre 2007;

i) il nominativo dell'importatore, quale responsabile della farmacovigilanza del prodotto importato;

j) la dichiarazione di impegno dell'importatore a comunicare eventuali variazioni intervenute nel medicinale autorizzato all'importazione parallela;

k) dichiarazione dell'importatore di essere in possesso di un sistema idoneo a garantire il ritiro di lotti difettosi dal mercato del paese di importazione, qualora sia venuto a conoscenza di un richiamo dello stesso lotto nel paese di esportazione;

l) la disponibilità, a favore del Ministero, di un campione di ciascun lotto del medicinale importato per l'intera validità del lotto stesso;

m) la dichiarazione di accettazione, da parte del direttore tecnico dello stabilimento farmaceutico autorizzato dal Ministero, ad effettuare il riconfezionamento della specialità medicinale oggetto di importazione parallela;

n) l'attestazione del versamento della tariffa di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 2.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero rilascia l'autorizzazione corredata degli stampati approvati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1.

2. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso per il tempo necessario all'interessato a fornire la documentazione supplementare eventualmente richiesta dal Ministero.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente previo pagamento della tariffa di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 170

11A14889

DECRETO 30 dicembre 2010.

Disciplina delle prove d'innocuità e delle sperimentazioni precliniche e cliniche di alcuni medicinali veterinari omeopatici, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

Vista la circolare del Ministro della sanità 25 settembre 1996, n. 14, concernente buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali;

Visti i documenti guida del luglio 2007, e successive modificazioni, concernenti «Punti da considerare sulla sicurezza non clinica dei medicinali omeopatici di origine botanica, minerale e chimica» e «Punti da considerare sulla sicurezzadei medicinali omeopatici di origine biologica», elaborate dal Homeopathic Medicinal Product Working Group (HMPWG), ed approvate dai Capi delle Agenzie europee dei medicinali (HMA);

Vista la nota n. 0006288 del 3 aprile 2009, del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Settore Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari omeopatici con procedura semplificata (art. 21 del decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni - linee guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica);

Visto il comma 2 dell'art. 22 del sopracitato decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro della salute, di apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuità e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del suddetto decreto legislativo, somministrati agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, secondo i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata;

Acquisito il parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, le prove d'innocuità e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeo-

patici che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e che sono somministrati agli animali da compagnia e alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, sono effettuate secondo le procedure di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 400

ALLEGATO *1*

1. *Presenza di indicazioni terapeutiche.*

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 193/2006, alla domanda di registrazione dei medicinali veterinari omeopatici destinati agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, che presentano indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario, ma che soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (di seguito denominato decreto) deve essere acclusa:

1. una relazione dell'esperto sulla tecnica farmaceutica, che fornisca informazioni sulle materie prime impiegate per la produzione delle sostanze attive e sugli eccipienti utilizzati per la fabbricazione del prodotto finito del medicinale veterinario omeopatico. A tal proposito si rimanda alla nota DGSA n. 0006288 del 3 aprile 2009, «Linea guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica»;

2. una relazione dell'esperto sulla sicurezza del prodotto, che dimostri sulla base di dati sperimentali o su base bibliografica, un adeguato livello di sicurezza del medicinale veterinario omeopatico;

3. una relazione dell'esperto sull'efficacia clinica, che contenga un'analisi critica delle informazioni cliniche, al fine di dimostrare l'effetto terapeutico del medicinale veterinario omeopatico somministrato, corredata dei dati di seguito specificati:

a) dati appropriati che definiscano l'efficacia del medicinale omeopatico nella sua formulazione finale per tutte le indicazioni proposte nella specie bersaglio. Giustificazione del regime di trattamento proposto (dose e durata). Le prove devono collegare ogni principio attivo ai sintomi che si intende curare. Ad esempio, se nel medicinale per cui si chiede l'autorizzazione all'immissione in commercio ci sono più principi attivi «per la febbre, dolore e edema», le prove devono dimostrare che un ingrediente A tratta febbre e dolore, ingrediente B aiuta anche a ridurre la febbre e l'ingrediente C tratta l'edema;

b) dati appropriati a definire la dose tollerata del medicinale omeopatico nella specie bersaglio.

Il richiedente deve fornire le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 3 con appropriate prove sperimentali o documentazione quale: articoli pubblicati, conclusioni di altre autorevoli agenzie di regolamentazione, esperienza di marketing precedenti, relazioni di esperti, libri di testo, materia medica omeopatica, farmacopea omeopatica, proving omeopatici, report omeopatici.

2. *Grado di diluizione inferiore a 1:10.000.*

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 193/2006, la domanda di AIC dei medicinali veterinari omeopatici previsti per la somministrazione agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti che contengono più di una parte per 10.000 di tintura madre, deve essere corredata da tutte le informazioni e dalla documentazione scientifica necessaria per dimostrare la sicurezza del medicinale a norma degli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto, fatto salvo il caso dei medicinali aventi una diluizione finale uguale o maggiore a quella della prima diluizione sicura (FSD: First Safe Dilution).

2.1. *Definizione della prima diluizione sicura (FSD).*

La FSD rappresenta il primo livello di diluizione per il quale è garantita la sicurezza biologica e tossicologica. La FSD è riferita al materiale di partenza ed è indipendente da uno specifico prodotto finito.

2.2. *Diluizione finale uguale o maggiore alla prima diluizione sicura (FSD).*

La sicurezza preclinica dei medicinali veterinari omeopatici previsti per la somministrazione agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto e che contengono più di una parte per 10.000 di tintura madre ma aventi una diluizione finale uguale o maggiore a quella della FSD, è dimostrata dal riferimento alla lista delle prime diluizioni sicure.

Il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione scientifica necessarie per dimostrare la sicurezza del medicinale.

Alla domanda di registrazione sono acclusi i documenti e le informazioni di cui all'art. 21 del decreto.

Nel caso in cui questi medicinali presentino indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario (art. 20, comma 2, lettera b, del decreto) alla domanda di registrazione devono essere accluse le relazioni di cui al punto 2.

2.3. *Diluizione finale inferiore alla prima diluizione sicura (FSD).*

I medicinali veterinari omeopatici previsti per la somministrazione agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti che contengono più di una parte per 10.000 di tintura madre, aventi una diluizione finale inferiore a quella della FSD, sono autorizzati a norma degli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto.

3. *Via di somministrazione non descritta dalla Farmacopea europea o nazionale.*

I medicinali veterinari omeopatici previsti per la somministrazione agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera *a)* sono autorizzati a norma degli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto.

11A14888

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i lavoratori della società Aviation Service S.p.a. (Decreto n. 62387).

IL DIRETTORE GENERALE
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aviation Service SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori impiegati presso lo scalo di Catania - Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2013;

Visto il decreto n. 59836 del 6 giugno 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011 (I semestre);

Vista l'istanza con la quale la società Aviation Service SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 42 lavoratori dello scalo di Catania - Fontanarossa della società Aviation Service SPA, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012:

Unità: Catania - Fontanarossa (CA);

Matricola INPS: 7037303865;

Pagamento diretto da parte dell'INPS: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14844

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2011.

Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada») così come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale disciplina la ricevuta di consegna rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto il citato articolo 7 della legge n. 264 del 1991, così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della richiamata legge n. 120 del 2010;

Visto l'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 120 del 2010, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, la rivisitazione delle caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché le regole tecniche per il rilascio della stessa;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38, recante l'approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida, adottato in attuazione del previgente articolo 7 della legge n. 264 del 1991;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale dell'8 febbraio 1992, alla luce delle intervenute modifiche introdotte all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge n. 264 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche della ricevuta di consegna di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264

1. Le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominate studi di consulenza, rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, così come previsto dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, una ricevuta di consegna conforme ai modelli di cui agli Allegati A e B al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Regole tecniche per il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264

1. La ricevuta di consegna è rilasciata mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ed è sottoscritta da persona a ciò legittimata ai sensi della legge n. 264 del 1991.

2. Lo studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione il quale, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta di consegna, che deve avvenire su carta intestata dello studio di consulenza.

3. Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa assicurando, al contempo, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 7 della legge n. 264 del 1991, ed assicurando altresì l'accesso, secondo le vigenti disposizioni in materia, degli organi di polizia e delle amministrazioni provinciali ai dati relativi al rilascio delle ricevute di consegna ed al loro contenuto al fine di consentire i controlli di competenza.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 8 febbraio 1992 è abrogato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (1)

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,

si attesta che

il/la ....(2), relativo/a al seguente veicolo:

Dati tecnici

categoria...
targa .... numero di telaio ....
uso .... destinazione .... posizione meccanografica ....(3) posti totali ....massa complessiva a pieno carico .... kg
anno di prima immatricolazione in Italia..................... revisione..(3)

Dati anagrafici

....
....(4)

Altri Dati

....
....(5)

è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a ....(6)
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo .... del ....

La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio.

A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

Data____________

Firma e Timbro dello Studio di consulenza

____

NOTE

(1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
(2) Denominazione del documento di circolazione.
(3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose.
(4) Indicare la data dell'ultima revisione ed il relativo esito.
(5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell'ente proprietario della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell'utilizzatore, annotate sulla carta di circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s..
(6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto, ovvero, in caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell'ultima rata;
(7) Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.

ALLEGATO *B*

Ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida di veicoli a motore (1)

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,

si attesta che

l'originale del documento di abilitazione alla guida, rilasciato/a a:

Dati anagrafici

cognome e nome...
luogo e data di nascita
residenza...

Dati identificativi del documento

....(2) n. ....
rilasciato/a da .... il ....
valido/a fino al ....

è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a ....(3), come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo .... del ....

La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la durata massima di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data del rilascio, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

Data____________

Timbro dello Studio di consulenza
Firma per esteso del responsabile professionale

____

NOTE

1 Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica.
2 Denominazione del documento di abilitazione (es., patente di guida, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione professionale, ecc.) e categoria (es. A, B, C, ...; KA, KB; ecc.).
3 Indicare l'operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza.

11A14923

DECRETO 15 novembre 2011.

Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Visto l'art. 14-*undevicies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-*bis* all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, con il quale è stato disposta la «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Considerato che nel corso del regime transitorio di applicazione sperimentale di dette norme, tra le problematiche poste all'attenzione delle commissioni di monitoraggio succedutesi, a causa del delicato intreccio tecnico e scientifico, è emersa con evidenza la problematica delle limitazioni di impiego degli acciai con classe di duttilità A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 4601 del 18 maggio 2011, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, una commissione per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti delle norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni;

Considerato che la predetta commissione, ha concordato pienamente con le conclusioni cui è pervenuto un gruppo di lavoro, appositamente costituito ed incardinato nella 1ª Sezione, competente per materia, del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa la possibilità di consentire un ampliamento dell'utilizzo dell'acciaio di tipo B450A, sia pur con alcune precise limitazioni;

Considerata la necessità, nelle more della conclusione dei lavori di revisione ed aggiornamento complessivo delle norme tecniche per le costruzioni, di procedere ad una modifica del punto 7.4.2.2 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;

Vista la nota del 3 agosto 2011, n. 7428, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il nuovo testo del suddetto punto 7.4.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni, licenziato nella riunione del 21 luglio 2011 dalla commissione per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti delle norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni;

Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;

Vista la risoluzione n. 7/00535 dell'on. Togli ed altri, approvata dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, in data 8 giugno 2011, con la quale si impegna il Governo a rendere operativa la modifica del paragrafo 7.4.2.2 della norma tecnica relativa all'acciaio B450A;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 27 ottobre 2011, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 7.4.2.2 delle norme tecniche delle costruzioni, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, è sostituito dal seguente:

«7.4.2.2 Acciaio

Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C di cui al § 11.3.2.1.

Si consente l'utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci nonché per le staffe per strutture in CD "B"; negli altri casi se ne consente l'uso per l'armatura trasversale unicamente se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture poco dissipative con fattore di struttura $q \leq 1,5$.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Capo Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

11A15013

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2011.

Modifica del decreto 22 luglio 2010, relativo a «OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 che modifica l'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 inserendo la possibilità di erogare il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione per ulteriori due anni in aggiunta ai tre precedentemente previsti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra finzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 1° marzo 2011, prot. 1673, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230, del 3 ottobre 2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica del decreto ministeriale 22 luglio 2010 prevedendo la possibilità di proroga della durata dei progetti in corso di realizzazione;

Vista l'intesa sancita, nella seduta del 27 luglio 2011, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

«3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi. Un beneficiario che abbia già ottenuto l'approvazione di un progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 può presentare un nuovo progetto, anche se riferito al medesimo Paese, purché la durata complessiva dello stesso non superi i cinque anni.».

2. Il comma 1, lettera *c)* dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è modificato come segue:

«*c)* la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiano e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente art. 3, comma 3.».

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANO

11A14864

DECRETO 28 ottobre 2011.

Approvazione del piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 12 febbraio 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla – Todi (Perugia) è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Umbria», per un periodo di tre anni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visto il decreto 19 ottobre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Considerato che «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce la citata modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 e le approvazioni dei relativi piani di controllo spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 ottobre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».

Art. 2.

L'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite al medesimo Organismo con decreto 21 gennaio 2010.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione transitoria di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell' organismo di controllo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.».

Art. 4.

In considerazione del fatto che il piano dei controlli approvato con il presente decreto entra in vigore in campagna olearia già avviata, l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», limitatamente per la campagna olearia 2011, può accettare, in deroga a quanto previsto dal citato piano di controllo, le domande di adesione al sistema da parte degli olivicoltori, dalla data di emanazione del presente decreto purché le olive non siano state ancora raccolte.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14800

DECRETO 4 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed

alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 195 del 23 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», approvato con D.P.R. 11 maggio 1987 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, la denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
NURAGUS DI CAGLIARI	B156	X	175	1	X	X	A	0	X
NURAGUS DI CAGLIARI FRIZZANTE	B156	X	175	1	X	X	C	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2011 e precedenti									
NURAGUS DI CAGLIARI AMABILE	B156	X	175	1	X	X	A	0	C

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NURAGUS DI CAGLIARI».

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata "Nuragus di Cagliari" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

"Nuragus di Cagliari"

"Nuragus di Cagliari" frizzante.

Art. 2.

Base ampelografia

1. I vini a denominazione di origine controllata "Nuragus di Cagliari" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nuragus: minimo 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15 % idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini DOC "Nuragus di Cagliari", devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni nelle rispettive province:

Provincia di Cagliari:

Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas, Escolca, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis, Orroli, Ortacesus, Nuragus, Nurallao, Nurri, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Provincia Carbonia Iglesias:

Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

Provincia Medio Campidano

Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Provincia di Oristano:

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Genoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire l'ottenimento di uve e vini aventi le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

3. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle rispettive uve destinate alla vinificazione dei vini di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

"Nuragus di Cagliari" - 16 t/ha - 10 % vol

"Nuragus di Cagliari" frizzante - 16 t/ha - 9 % vol.

Eventuali eccedenze di produzione, nel limite massimo del 20%, non avranno diritto alla DOC .

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia frizzante siano effettuate all'interno della regione Sardegna.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino DOC pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

4. È consentita la correzione dei mosti e/o dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1.I vini di cui all'articolo 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Nuragus di Cagliari"

- colore: dal giallo paglierino tenue a giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: caratteristico, delicato e gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Nuragus di Cagliari"frizzante

- spuma: fine ed evanescente
- colore: paglierino tenue, talvolta con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari.

2. È consentito fare precedere alla denominazione di cui all'articolo 1, il nome geografico "Sardegna", così come previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2001.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Con l'esclusione della tipologia frizzante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. È consentito secondo le normative vigenti il confezionamento in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri.

11A14799

DECRETO 4 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;

Vista l'istanza presentata, nei termini e nei modi previsti, congiuntamente dalla Ditta Meloni di Selargius (CA), ed altre Ditte, avverso la proposta di disciplinare sopra citato, intesa ad inserire nello stesso disciplinare la possibilità di indicare in etichetta il nome dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, con il quale ha respinto la predetta istanza ed ha confermato la proposta di disciplinare formulata nella riunione del 23 e 24 e giugno 2011, con la presenza del funzionario della Regione Sardegna, così come pubblicata nel supplemento ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entro in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012-2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della indicazione geografica tipica in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

1. titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi»

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie:

«Isola dei Nuraghi» bianco, anche nelle tipologie frizzante, spumante, da uve stramature, passito;

«Isola dei Nuraghi» rosso, anche nelle tipologie frizzante, spumante, novello, da uve stramature, passito;

«Isola dei Nuraghi» rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

Art. 2.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con 22 aprile 2011, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sardegna.

Art. 4.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate 15 per le tipologie passito e da uve stramature (limite già comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi;

10% per gli spumanti;

15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento);

10% per i vini passiti.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione può consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.

È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione dei vini da uve stramature e dei vini passiti per i quali la resa massima dell'uva in vino finito, con riferimento all'uva fresca, non deve essere superiore rispettivamente al 60% e al 50%.

Art. 6.

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono possedere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

«Isola dei Nuraghi» Bianco: 10%;

«Isola dei Nuraghi» Rosso: 11%;

«Isola dei Nuraghi» Rosato: 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» Novello: 11%;

«Isola dei Nuraghi» Frizzante: 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» Spumante: 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» da uve stramature 15% di cui almeno 12% svolti;

«Isola dei Nuraghi» Passito: 16% di cui almeno 9 % svolti.

Art. 7.

Alla Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» può essere usata come ricaduta per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli schedari viticoli e coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ISOLA DEI NURAGHI BIANCO	C025	X	888	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	888	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCO FRIZZANTE	C025	X	888	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCO PASSITO	C025	X	888	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCO SPUMANTE	C025	X	888	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO	C025	X	999	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO DA UVE STRAMATURE	C025	X	999	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO FRIZZANTE	C025	X	999	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO NOVELLO	C025	X	999	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO PASSITO	C025	X	999	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO SPUMANTE	C025	X	999	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSATO	C025	X	999	3	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSATO FRIZZANTE	C025	X	999	3	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ROSATO SPUMANTE	C025	X	999	3	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO BIANCO	C025	X	888	1	X	X	I	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO ROSSO	C025	X	999	2	X	X	I	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO ROSATO	C025	X	999	3	X	X	I	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO	C025	X	002	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO DA UVE STRAMATURE	C025	X	002	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO FRIZZANTE	C025	X	002	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO NOVELLO	C025	X	002	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO PASSITO	C025	X	002	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI AGLIANICO SPUMANTE	C025	X	002	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI BIANCO	C025	X	006	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	006	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI BIANCO FRIZZANTE	C025	X	006	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI BIANCO PASSITO	C025	X	006	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI BIANCO SPUMANTE	C025	X	006	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO	C025	X	007	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO DA UVE STRAMATURE	C025	X	007	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO FRIZZANTE	C025	X	007	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO NOVELLO	C025	X	007	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO PASSITO	C025	X	007	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALBARANZEULI ROSSO SPUMANTE	C025	X	007	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO	C025	X	009	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO DA UVE STRAMATURE	C025	X	009	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO FRIZZANTE	C025	X	009	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO NOVELLO	C025	X	009	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO PASSITO	C025	X	009	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALEATICO SPUMANTE	C025	X	009	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET	C025	X	011	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET DA UVE STRAMATURE	C025	X	011	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET FRIZZANTE	C025	X	011	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET NOVELLO	C025	X	011	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET PASSITO	C025	X	011	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ALICANTE BOUSCHET SPUMANTE	C025	X	011	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA	C025	X	012	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA DA UVE STRAMATURE	C025	X	012	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA FRIZZANTE	C025	X	012	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA NOVELLO	C025	X	012	2	C	X	E	0	X

ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA PASSITO	C025	X	012	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANCELLOTTA SPUMANTE	C025	X	012	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANSONICA O INSOLIA	C025	X	013	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANSONICA O INSOLIA DA UVE STRAMATURE	C025	X	013	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANSONICA O INSOLIA FRIZZANTE	C025	X	013	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANSONICA O INSOLIA PASSITO	C025	X	013	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ANSONICA O INSOLIA SPUMANTE	C025	X	013	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARNEIS	C025	X	014	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARNEIS DA UVE STRAMATURE	C025	X	014	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARNEIS FRIZZANTE	C025	X	014	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARNEIS PASSITO	C025	X	014	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARNEIS SPUMANTE	C025	X	014	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARVESINIADU	C025	X	015	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARVESINIADU DA UVE STRAMATURE	C025	X	015	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARVESINIADU FRIZZANTE	C025	X	015	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARVESINIADU PASSITO	C025	X	015	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI ARVESINIADU SPUMANTE	C025	X	015	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA	C025	X	019	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA DA UVE STRAMATURE	C025	X	019	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA FRIZZANTE	C025	X	019	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA NOVELLO	C025	X	019	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA PASSITO	C025	X	019	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SPUMANTE	C025	X	019	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA	C025	X	021	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA DA UVE STRAMATURE	C025	X	021	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA FRIZZANTE	C025	X	021	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA NOVELLO	C025	X	021	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA PASSITO	C025	X	021	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BARBERA SARDA SPUMANTE	C025	X	021	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCOLELLA	C025	X	029	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCOLELLA DA UVE STRAMATURE	C025	X	029	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCOLELLA FRIZZANTE	C025	X	029	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCOLELLA PASSITO	C025	X	029	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BIANCOLELLA SPUMANTE	C025	X	029	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO	C025	X	033	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO DA UVE STRAMATURE	C025	X	033	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO FRIZZANTE	C025	X	033	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO NOVELLO	C025	X	033	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO PASSITO	C025	X	033	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOMBINO NERO SPUMANTE	C025	X	033	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE	C025	X	BOV	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE FRIZZANTE	C025	X	BOV	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE DA UVE STRAMATURE	C025	X	BOV	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE NOVELLO	C025	X	BOV	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE PASSITO	C025	X	BOV	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI BOVALE SPUMANTE	C025	X	BOV	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC	C025	X	042	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC DA UVE STRAMATURE	C025	X	042	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC FRIZZANTE	C025	X	042	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC NOVELLO	C025	X	042	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC PASSITO	C025	X	042	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET FRANC SPUMANTE	C025	X	042	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON	C025	X	043	2	X	X	E	0	X

ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C025	X	043	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C025	X	043	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C025	X	043	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C025	X	043	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CABERNET SAUVIGNON SPUMANTE	C025	X	043	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU	C025	X	044	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU DA UVE STRAMATURE	C025	X	044	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU FRIZZANTE	C025	X	044	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU NOVELLO	C025	X	044	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU PASSITO	C025	X	044	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CADDIU SPUMANTE	C025	X	044	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI	C025	X	045	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI DA UVE STRAMATURE	C025	X	045	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI FRIZZANTE	C025	X	045	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI NOVELLO	C025	X	045	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI PASSITO	C025	X	045	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CAGNULARI SPUMANTE	C025	X	045	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE	C025	X	046	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE DA UVE STRAMATURE	C025	X	046	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE FRIZZANTE	C025	X	046	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE NOVELLO	C025	X	046	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE PASSITO	C025	X	046	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CALABRESE SPUMANTE	C025	X	046	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO	C025	X	049	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO DA UVE STRAMATURE	C025	X	049	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO FRIZZANTE	C025	X	049	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO NOVELLO	C025	X	049	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO PASSITO	C025	X	049	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CANAIOLO NERO SPUMANTE	C025	X	049	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA	C025	X	052	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA DA UVE STRAMATURE	C025	X	052	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA FRIZZANTE	C025	X	052	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA NOVELLO	C025	X	052	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA PASSITO	C025	X	052	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CARICAGIOLA SPUMANTE	C025	X	052	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CHARDONNAY	C025	X	298	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C025	X	298	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CHARDONNAY FRIZZANTE	C025	X	298	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CHARDONNAY PASSITO	C025	X	298	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CHARDONNAY SPUMANTE	C025	X	298	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CLAIRETTE	C025	X	063	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CLAIRETTE DA UVE STRAMATURE	C025	X	063	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CLAIRETTE FRIZZANTE	C025	X	063	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CLAIRETTE PASSITO	C025	X	063	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CLAIRETTE SPUMANTE	C025	X	063	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CORTESE	C025	X	069	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CORTESE DA UVE STRAMATURE	C025	X	069	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CORTESE FRIZZANTE	C025	X	069	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CORTESE PASSITO	C025	X	069	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CORTESE SPUMANTE	C025	X	069	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CROATINA	C025	X	071	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CROATINA DA UVE STRAMATURE	C025	X	071	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CROATINA FRIZZANTE	C025	X	071	2	X	X	F	0	X

ISOLA DEI NURAGHI CROATINA NOVELLO	C025	X	071	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CROATINA PASSITO	C025	X	071	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI CROATINA SPUMANTE	C025	X	071	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO	C025	X	073	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO DA UVE STRAMATURE	C025	X	073	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO FRIZZANTE	C025	X	073	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO NOVELLO	C025	X	073	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO PASSITO	C025	X	073	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI DOLCETTO SPUMANTE	C025	X	073	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FALANGHINA	C025	X	079	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FALANGHINA DA UVE STRAMATURE	C025	X	079	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FALANGHINA FRIZZANTE	C025	X	079	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FALANGHINA PASSITO	C025	X	079	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FALANGHINA SPUMANTE	C025	X	079	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FIANO	C025	X	081	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FIANO DA UVE STRAMATURE	C025	X	081	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FIANO FRIZZANTE	C025	X	081	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FIANO PASSITO	C025	X	081	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FIANO SPUMANTE	C025	X	081	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FORASTERA	C025	X	083	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FORASTERA DA UVE STRAMATURE	C025	X	083	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FORASTERA FRIZZANTE	C025	X	083	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FORASTERA PASSITO	C025	X	083	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI FORASTERA SPUMANTE	C025	X	083	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO	C025	X	090	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO DA UVE STRAMATURE	C025	X	090	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO FRIZZANTE	C025	X	090	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO NOVELLO	C025	X	090	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO PASSITO	C025	X	090	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GAGLIOPPO SPUMANTE	C025	X	090	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GARGANEGA	C025	X	092	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GARGANEGA DA UVE STRAMATURE	C025	X	092	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GARGANEGA FRIZZANTE	C025	X	092	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GARGANEGA PASSITO	C025	X	092	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GARGANEGA SPUMANTE	C025	X	092	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO	C025	X	097	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO DA UVE STRAMATURE	C025	X	097	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO PASSITO	C025	X	097	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO FRIZZANTE	C025	X	097	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO SPUMANTE	C025	X	097	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO BIANCO	C025	X	098	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	098	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO BIANCO FRIZZANTE	C025	X	098	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO BIANCO PASSITO	C025	X	098	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO BIANCO SPUMANTE	C025	X	098	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO	C025	X	099	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO DA UVE STRAMATURE	C025	X	099	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO FRIZZANTE	C025	X	099	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO NOVELLO	C025	X	099	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO PASSITO	C025	X	099	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI GRECO NERO SPUMANTE	C025	X	099	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MALBECH	C025	X	127	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MALBECH DA UVE STRAMATURE	C025	X	127	2	F	X	L	0	X

ISOLA DEI NURAGHI MALBECH FRIZZANTE	C025	X	127	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MALBECH NOVELLO	C025	X	127	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MALBECH PASSITO	C025	X	127	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MALBECH SPUMANTE	C025	X	127	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MANZONI BIANCO	C025	X	299	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MANZONI BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	299	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C025	X	299	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MANZONI BIANCO PASSITO	C025	X	299	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MANZONI BIANCO SPUMANTE	C025	X	299	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO	C025	X	144	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO DA UVE STRAMATURE	C025	X	144	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO FRIZZANTE	C025	X	144	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO NOVELLO	C025	X	144	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO PASSITO	C025	X	144	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MARZEMINO SPUMANTE	C025	X	144	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT	C025	X	146	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT DA UVE STRAMATURE	C025	X	146	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT FRIZZANTE	C025	X	146	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT NOVELLO	C025	X	146	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT PASSITO	C025	X	146	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MERLOT SPUMANTE	C025	X	146	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MULLER THURGAU	C025	X	158	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MULLER THURGAU DA UVE STRAMATURE	C025	X	158	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MULLER THURGAU FRIZZANTE	C025	X	158	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MULLER THURGAU PASSITO	C025	X	158	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI MULLER THURGAU SPUMANTE	C025	X	158	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO	C025	X	160	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO DA UVE STRAMATURE	C025	X	160	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO FRIZZANTE	C025	X	160	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO NOVELLO	C025	X	160	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO PASSITO	C025	X	160	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NEBBIOLO SPUMANTE	C025	X	160	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA	C025	X	170	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA DA UVE STRAMATURE	C025	X	170	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA FRIZZANTE	C025	X	170	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA NOVELLO	C025	X	170	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA PASSITO	C025	X	170	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDERA SPUMANTE	C025	X	170	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU	C025	X	171	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU DA UVE STRAMATURE	C025	X	171	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU FRIZZANTE	C025	X	171	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU NOVELLO	C025	X	171	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU PASSITO	C025	X	171	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI NIEDDU MANNU SPUMANTE	C025	X	171	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE	C025	X	180	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE DA UVE STRAMATURE	C025	X	180	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE FRIZZANTE	C025	X	180	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE NOVELLO	C025	X	180	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE PASSITO	C025	X	180	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PASCALE SPUMANTE	C025	X	180	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT BIANCO	C025	X	193	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	193	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT BIANCO FRIZZANTE	C025	X	193	1	X	X	F	0	X

ISOLA DEI NURAGHI PINOT BIANCO PASSITO	C025	X	193	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT BIANCO SPUMANTE	C025	X	193	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT GRIGIO	C025	X	194	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C025	X	194	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C025	X	194	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT GRIGIO PASSITO	C025	X	194	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT GRIGIO SPUMANTE	C025	X	194	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO	C025	X	195	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO DA UVE STRAMATURE	C025	X	195	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO FRIZZANTE	C025	X	195	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO NOVELLO	C025	X	195	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO PASSITO	C025	X	195	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PINOT NERO SPUMANTE	C025	X	195	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL	C025	X	199	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL DA UVE STRAMATURE	C025	X	199	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL FRIZZANTE	C025	X	199	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL NOVELLO	C025	X	199	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL PASSITO	C025	X	199	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI PRIMITIVO O ZINFANDEL SPUMANTE	C025	X	199	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C025	X	205	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C025	X	205	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C025	X	205	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C025	X	205	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C025	X	205	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO SPUMANTE	C025	X	205	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RETAGLIADO BIANCO	C025	X	207	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RETAGLIADO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C025	X	207	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RETAGLIADO BIANCO FRIZZANTE	C025	X	207	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RETAGLIADO BIANCO PASSITO	C025	X	207	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RETAGLIADO BIANCO SPUMANTE	C025	X	207	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING	C025	X	210	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING DA UVE STRAMATURE	C025	X	210	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING FRIZZANTE	C025	X	210	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING PASSITO	C025	X	210	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING SPUMANTE	C025	X	210	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING ITALICO	C025	X	209	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C025	X	209	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C025	X	209	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING ITALICO PASSITO	C025	X	209	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI RIESLING ITALICO SPUMANTE	C025	X	209	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE	C025	X	218	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE DA UVE STRAMATURE	C025	X	218	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE FRIZZANTE	C025	X	218	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE NOVELLO	C025	X	218	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE PASSITO	C025	X	218	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SANGIOVESE SPUMANTE	C025	X	218	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SAUVIGNON	C025	X	221	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C025	X	221	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SAUVIGNON FRIZZANTE	C025	X	221	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SAUVIGNON PASSITO	C025	X	221	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SAUVIGNON SPUMANTE	C025	X	221	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYLVANER VERDE	C025	X	230	1	X	X	E	0	X

ISOLA DEI NURAGHI SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C025	X	230	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C025	X	230	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYLVANER VERDE PASSITO	C025	X	230	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYLVANER VERDE SPUMANTE	C025	X	230	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH	C025	X	231	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH DA UVE STRAMATURE	C025	X	231	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH FRIZZANTE	C025	X	231	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH NOVELLO	C025	X	231	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH PASSITO	C025	X	231	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI SYRAH SPUMANTE	C025	X	231	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO	C025	X	232	2	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO DA UVE STRAMATURE	C025	X	232	2	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO FRIZZANTE	C025	X	232	2	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO NOVELLO	C025	X	232	2	C	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO PASSITO	C025	X	232	2	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TEROLDEGO SPUMANTE	C025	X	232	2	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TORBATO	C025	X	237	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TORBATO DA UVE STRAMATURE	C025	X	237	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TORBATO FRIZZANTE	C025	X	237	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TORBATO PASSITO	C025	X	237	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TORBATO SPUMANTE	C025	X	237	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TRAMINER AROMATICO	C025	X	238	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TRAMINER AROMATICO DA UVE STRAMATURE	C025	X	238	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C025	X	238	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TRAMINER AROMATICO PASSITO	C025	X	238	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TRAMINER AROMATICO SPUMANTE	C025	X	238	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO ROMAGNOLO	C025	X	242	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO ROMAGNOLO FRIZZANTE	C025	X	242	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO ROMAGNOLO DA UVE STRAMATURE	C025	X	242	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO ROMAGNOLO PASSITO	C025	X	242	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO ROMAGNOLO SPUMANTE	C025	X	242	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO TOSCANO	C025	X	244	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO TOSCANO DA UVE STRAMATURE	C025	X	244	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO TOSCANO FRIZZANTE	C025	X	244	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO TOSCANO PASSITO	C025	X	244	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI TREBBIANO TOSCANO SPUMANTE	C025	X	244	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDICCHIO	C025	X	254	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDICCHIO DA UVE STRAMATURE	C025	X	254	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDICCHIO FRIZZANTE	C025	X	254	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDICCHIO PASSITO	C025	X	254	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDICCHIO SPUMANTE	C025	X	254	1	X	X	B	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDUZZO	C025	X	256	1	X	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDUZZO DA UVE STRAMATURE	C025	X	256	1	F	X	L	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDUZZO FRIZZANTE	C025	X	256	1	X	X	F	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDUZZO PASSITO	C025	X	256	1	D	X	E	0	X
ISOLA DEI NURAGHI VERDUZZO SPUMANTE	C025	X	256	1	X	X	B	0	X

11A14865

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 ottobre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana Società cooperativa agricola a r.l.», in Torremaggiore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. n. 221/2001 del 31 maggio 2001 con il quale l'avv. Franco Orlando è stato nominato commissario liquidatore della società «Fontana - Società Cooperativa Agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Franco Orlando ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, l'avv. Franco Orlando è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa «Fontana - Società Cooperativa Agricola a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), ed è nominato in sua sostituzione il Dr. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, domiciliato in Lecce, Via Matteotti, n. 13.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14459

DECRETO 6 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa gestione servizi imprese turistiche - GE.S.I.T.», in Sinnai e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale e del successivo accertamento ispettivo rispettivamente in data 20 settembre 2010 e 29 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Gestione Servizi Imprese Turistiche - GE.S.I.T.» con sede in Sinnai (Cagliari) (codice fiscale 02563370929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'Avv. Ofelia De Rosa, nata a San Marco Argentano (Cosenza) il 27 ottobre 1965, ivi domiciliata in Via S. Antonio Abate, n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14461

DECRETO 19 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rovigo e nomina del vice commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio Agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali n. 144/2006 del 7 aprile 2006 con il quale il dr. Giorgio Simonetto, l'avv. Giampiero Martini ed il dr. Claudio Maniero sono stati nominati Commissari Liquidatori del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.456/2006 del 30 ottobre 2006 con il quale l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 residente in Bologna è stato nominato Commissario unico del Consorzio Agrario Provinciale di Rovigo, ai sensi della legge 17 luglio 2006,n. 233;

Considerato che con decreto n. 2172010 del 22 dicembre 2009 il Tribunale di Rovigo ha omologato la proposta di concordato predisposta dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f., depositata con ricorso del 29 luglio 2008;

Vista la nota ministeriale n.41250 del 30 aprile 2010 con la quale all'avv. Giampiero Martini, Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Rovigo, a seguito dell'omologa del concordato sono state attribuite le funzioni già proprie del commissario ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c. con il compito specifico di assicurare l'efficiente gestione del consorzio e di provvedere alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali;

Considerato che in data 8 ottobre 2010, con assemblea ordinaria convocata e presieduta dal Commissario governativo avv. Giampiero Martini, sono stati ricostituiti gli organi societari;

Considerato che in data 20 maggio 2011, l'Assemblea ordinaria dei soci provvedeva ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010 e che nel corso della medesima Assemblea il Presidente, Dr. Gianni Bessi, informava i soci dell'avvenuta integrale esecuzione del concordato;

Considerato che l' Assemblea straordinaria, sempre in data 20 maggio 2011 data, verbalizzata dal notaio Maria Chiara Guzzon, deliberava lo scioglimento anticipato della società, la messa in liquidazione della stessa e la nomina di due Liquidatori, nelle persone dei signori: Dr. Michele Ghilardini e Dr. Filippo Carlin;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2011 con la quale i Liquidatori del Consorzio hanno richiesto la sottoposizione dell'ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per le seguenti motivazioni:

un'analisi del bilancio al 31 dicembre 2001 ha evidenziato un deficit patrimoniale di Euro 2.359.000,00 a seguito di una perdita d'esercizio di € 2.422.088,00;

ai liquidatori è stata fornita dal responsabile amministrativo del Consorzio un prospetto economico-patrimoniale alla data del 20 maggio 2011 che evidenzia una perdita 2011 – in corso di formazione – pari ad € 1.972.210,63;

i Liquidatori hanno posto in essere un tentativo di concordato stragiudiziale con i creditori che non ha avuto esito positivo;

l'incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, ancorchè corrispondente alla perdita integrale del capitale sociale, pur non essendo stato dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.f., evidenziava una grave condizione di squilibrio patrimoniale;

la Banca di Credito Cooperativo del Polesine e la Banca di Rovigo, congiuntamente ad un fornitore, hanno presentato istanza di fallimento per la quale è stata fissata una udienza prefallimentare per la data del 18 ottobre 2011;

Visto il decreto del direttore generale delle piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 563/2001 del 14 ottobre 2011 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rovigo ed il dr. Giacomo Capizzi ne è stato nominato Commissario liquidatore;

Ritenuto opportuno nominare un vice Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'Avv. Giampiero Martini, nato a nato a Bologna il 10 luglio 1955 ed ivi domiciliato, Strada Maggiore n. 38, è nominato vice Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

Art. 2.

Il vice Commissario dovrà collaborare con il Commissario e svolgere compiti dallo stesso delegati.

Al vice Commissario nominato spetta, in ragione delle attività e dei compiti svolti, quota parte del compenso previsto dalla normativa vigente per il Commissario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
ESPOSITO

Il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

11A14460

DECRETO 19 ottobre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.M. GAB N. 184 del 26 aprile 2007 con il quale la Società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del Dr. Armonioso Giovanni;

Visto il D.M. GAB n. 1157 del 10 aprile 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visti i D.D. 2 aprile 2009 n. 05/SGC/2009, D.D. 31 marzo 2010 n. 16/SGC/2010 e da ultimo il D.D. 22 aprile 2011 n. 02/SGC/2011 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre 2011;

Vista la relazione pervenuta in data 17 ottobre 2011, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è prorogata fino al 30 giugno 2012.

Art. 2.

Al dr. Armonioso Giovanni sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14584

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione a proseguire l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per la società IMQ S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del Segretario Generale in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del Direttore Generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto del Segretariato Generale del 9 marzo 2007, di designazione della società «IMQ S.p.A.» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, a seguito dell'audit effettuato dal gruppo di valutazione nei giorni 16 e 17 novembre 2005;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2009, con la quale la società IMQ ha presentato la domanda di rinnovo della citata designazione, ai sensi della procedura di cui all'ordinanza del Segretario Generale del 6 giugno 2006;

Considerata tutta la documentazione inviata dall'IMQ, ai sensi della procedura allegata alla citata ordinanza;

Considerata la temporanea autorizzazione che, il 7 aprile 2010, la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico ha rilasciato per l'organismo IMQ ai fini del proseguimento dell'attività di organismo, ai sensi del citato decreto 269/01, fino al 31 dicembre 2010 nelle more dell'espletamento dell'istruttoria;

Considerate le conclusioni di cui al rapporto del gruppo permanente di valutazione, incaricato di esaminare la documentazione pervenuta dalla società IMQ, con cui si è ritenuta espletata con esito positivo la fase amministrativa della procedura di designazione, preliminare della successiva fase ispettiva di audit presso la società IMQ;

Considerato, comunque, l'intendimento da parte della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico di stipulare una Convenzione con l'Organismo Nazionale di Accreditamento, «Accrediti», al fine di affidare a quest'ultimo il compito di rilasciare l'accreditamento, necessario per la successiva emanazione del decreto di rinnovo o designazione degli organismi ai sensi del citato decreto legislativo n. 269/01;

Considerati i tempi tecnici e amministrativi necessari sia per finalizzare la stipula della convenzione, sia per mettere in atto le modalità procedurali per l'emanazione dell'accreditamento, nonché per la successiva emanazione del decreto di rinnovo della designazione dell'IMQ;

Ritenuto di dover procedere alla proroga della designazione di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269;

Acquisito il nulla-osta del capo Dipartimento per le Comunicazioni relativamente alla proroga della designazione in atto dell'IMQ;

Decreta:

Nelle more della definizione della Convenzione con Accredia e dei conseguenti elementi istruttori inerenti il rinnovo della designazione, quest'ultima, di cui al precitato decreto del Capo Dipartimento del 30 luglio 2008 per l'organismo IMQ. S.p.A., è prorogata al 31 dicembre 2011.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: TROISI

11A14841

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione a proseguire l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per la società Reggio Emilia Innovazione S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del Segretario Generale in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del Direttore Generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le Comunicazioni del 30 luglio 2008, di designazione della società «Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. a r.l.» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, a seguito dell'audit effettuato dal gruppo di valutazione nei giorni 24 e 25 settembre 2007;

Vista l'istanza del 30 maggio 2011, con la quale la società «Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. a r.l.» ha presentato la domanda di rinnovo della citata designazione, ai sensi della procedura di cui all'ordinanza del Segretario Generale del 6 giugno 2006;

Considerata tutta la documentazione inviata da «Reggio Emilia Innovazione», ai sensi della procedura allegata all'ordinanza del 6 giugno 2006;

Considerato, comunque, l'intendimento da parte della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico di stipulare una Convenzione con l'Organismo Nazionale di Accreditamento, «Accredia», al fine di affidare a quest'ultimo il compito di rilasciare l'accreditamento, necessario per la successiva emanazione del decreto di rinnovo o designazione degli organismi ai sensi del citato decreto legislativo n. 269/2001;

Considerati i tempi tecnici e amministrativi necessari sia per finalizzare la stipula della convenzione, sia per mettere in atto le modalità procedurali per l'emanazione dell'accreditamento, nonché per la successiva emanazione del decreto di rinnovo della designazione di «Reggio Emilia Innovazione»;

Ritenuto di dover procedere alla proroga della designazione di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269;

Acquisito il nulla-osta del capo Dipartimento per le Comunicazioni relativamente alla proroga della designazione in atto di «Reggio Emilia Innovazione»;

Decreta:

Nelle more della definizione della Convenzione con Accredia e dei conseguenti elementi istruttori inerenti il rinnovo della designazione, quest'ultima, di cui al precitato decreto del Capo Dipartimento del 30 luglio 2008 per l'organismo «Reggio Emilia Innovazione», è prorogata al 31 dicembre 2011.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: TROISI

11A14842

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione a proseguire l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 1999/05/CE per l'Istituto Superiore Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del Segretario Generale in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del Direttore Generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le Comunicazioni del 30 luglio 2008, di designazione dell'«Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, a seguito dell'audit effettuato dal gruppo di valutazione nei giorni 23 e 24 aprile 2008;

Vista l'istanza del 2 maggio 2011, con la quale l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione ha presentato la domanda di rinnovo della citata designazione, ai sensi della procedura di cui all'ordinanza del Segretario Generale del 6 giugno 2006;

Vista tra l'altro la dichiarazione, contenuta nell'istanza sopra citata, dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione, di operare sin dalla precedente designazione senza soluzione di continuità nel rispetto dei requisiti richiesti dall'allegato VI del decreto n. 269/2001;

Considerata tutta la documentazione inviata dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione, ai sensi della procedura allegata all'ordinanza del 6 giugno 2006;

Considerato, comunque, l'intendimento da parte della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico di stipulare una Convenzione con l'Organismo Nazionale di Accreditamento, «Accredia», al fine di affidare a quest'ultimo il compito di rilasciare l'accreditamento, necessario per la successiva emanazione del decreto di rinnovo o designazione degli organismi ai sensi del citato decreto legislativo n. 269/2001;

Considerati i tempi tecnici e amministrativi necessari sia per finalizzare la stipula della convenzione, sia per mettere in atto le modalità procedurali per l'emanazione dell'accreditamento, nonché per la successiva emanazione del decreto di rinnovo della designazione dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione;

Ritenuto di dover procedere alla proroga della designazione di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269;

Acquisito il nulla-osta del Capo Dipartimento per le Comunicazioni relativamente alla proroga della designazione in atto dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione;

Decreta:

Nelle more dell'adozione del decreto di rinnovo della designazione dell'«Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologia dell'Informazione» nell'ambito della nuova procedura di cui al preambolo, la designazione di cui al precitato decreto del Capo Dipartimento del 30 luglio 2008 per l'organismo «Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione» è prorogata al 31 dicembre 2011.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: TROISI

11A14843

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 4 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell' Ufficio Provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 4348 del 28 ottobre 2011 dell'Ufficio Provinciale di Piacenza, con la quale è stata comunicato il mancato funzionamento delle attività catastali per lavori che hanno interessato l'archivio informatico nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 10 (prot. 771) del 31 ottobre 2011 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento dei servizi catastali nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2011 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento servizi catastali nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2011 presso l'Ufficio Provinciale di Piacenza a causa lavori che hanno interessato l'archivio informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 novembre 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A14845

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 10 novembre 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni: decadenza del medicinale Clinart (Determinazione n. 1274/2011).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per

uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009, le quali tra l'altro prevedono che: «L'AIFA potrà richiede in qualsiasi momento documentazioni aggiuntive comprovanti la veridicità di quanto comunicato dal titolare dell'AIC»;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009, contenente «elenco delle variazioni critiche»;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 1° dicembre 2010;

Visto il preavviso di decadenza del 31 marzo 2011, relativo ai medicinali in decadenza dal 1° aprile 2010 al 1° dicembre 2010, pubblicato in pari data sul sito web dell'AIFA, in cui figura il medicinale CLINART (codice AIC: 037324), la cui data di decadenza indicata è il 1° aprile 2010, (data fornita dal Sistema della Tracciabilità del Farmaco) col quale si invitavano i titolari di tali AIC a fornire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del comunicato, eventuali controdeduzioni, corredate di elementi validi a dimostrare la commercializzazione del medicinale prima della prevista data di decadenza della AIC, fermo restando la necessità di inserimento dei dati di vendita nel Sistema della Tracciabilità, e si specificava che, nel caso in cui non fosse stata comprovata l'evidenza della commercializzazione entro la data di presunta decadenza - attraverso documentazione di tipo fiscale (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) unitamente alla dichiarazione sostitutiva - ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, le AIC dei medicinali indicate nel preavviso stesso sarebbero decadute *ex lege*;

Preso atto del fatto che la data di decadenza del medicinale CLINART è il 3 aprile 2010 e non il 1° aprile 2010, come si evince dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007 nella quale è stata pubblicata la determinazione AIC/n. 760 del 29 marzo 2007 relativa all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale Simvastatina Ipso Pharma codice AIC n. 037324, adesso denominato CLINART;

Considerato che la Società Ipso Pharma non ha mai presentato istanza di esenzione dalla decadenza, pur avendone facoltà, ai sensi dell'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/06 e delle linee guida «Sunset Clause» sopra richiamate e che la comunicazione della Ipso Pharma del 29 marzo 2010, trasmessa all'Ufficio Prezzi e Rimborso dell'AIFA, concernente la volontà di commercializzare il medicinale CLINART a partire dal 2 aprile 2010 non è stata seguita dalla effettiva commercializzazione entro la data di decadenza ipso iure;

Considerato, altresì, che la lettera del 18 marzo 2010 con la quale Ipso Pharma avrebbe «comunicato all'AIFA l'immissione del medicinale nella catena di distribuzione, incaricando per la vendita del prodotto il concessionario Rofarm…» si limitava ad informare AIFA circa la nomina del concessionario di vendita per il medicinale CLINART della Ipso Pharma srl alla ditta Rofarm Sas, e non costituisce prova né dell'immissione nella catena distributiva, né dell'avvenuta commercializzazione del medicinale prima del 3 aprile 2010;

Vista la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011, riguardante l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., tra i quali figura il medicinale CLINART;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR del Lazio, depositato in data 16 agosto 2011 dalla Società Ipso Pharma - dapprima autorizzato all'immissione in commercio con la denominazione di Simvastatina Ipso Pharma, giusta determinazione AIC/n. 760 del 29 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007, efficace dal 3 aprile 2007 - con cui si chiede l'annullamento previa sospensiva della determinazione n. 823 del 31 maggio 2011 succitata;

Vista l'ordinanza n. 3608/11 del TAR Lazio - Sezione Terza Quater, depositata in data 30 settembre 2011, con cui si accoglie l'istanza incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valutazione della situazione giuridica;

Considerato che il medicinale CLINART, dai dati forniti dal Sistema della Tracciabilità del Farmaco, risulta non essere stato commercializzato nel territorio italiano nel periodo compreso nei tre anni successivi alla data del 3 aprile 2007, e che pertanto si ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 38, comma 5 del decreto legislativo 219/06 e s.m.i.;

Considerato, peraltro, che il medicinale CLINART risulta essere stato commercializzato successivamente alla data di decadenza e non prima della stessa data, come confermato dalla stessa documentazione allegata agli atti del ricorso succitato, presentato dalla Società Ipso Pharma: fattura intestata ad Ipso Pharma S.r.l. indirizzata a RO-FARM di De Maio S. & C. sas - Viale Olimpico - 87017 Roggiano Gravina (Cosenza), nella quale, nel campo «data documento» si legge 6 aprile 2010;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, le pubbliche amministrazioni pubblicano, entro il 30 ottobre 2011, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;

Considerato che l'art. 6 del decreto-legge n. 70/2011 sopra citato non si applica alle situazioni pregresse e che in ogni caso il procedimento amministrativo finalizzato all'esenzione dalla decadenza consegue ad una iniziativa d'ufficio;

Considerato, quindi, che a seguito della rivalutazione della situazione giuridica alla luce di quanto sopra richiamato e della documentazione inviata dalla ditta titolare, non si ravvisano elementi di novità tali da condurre ad un annullamento o alla revoca della decadenza,

Determina:

Art. 1.

1. È confermata, a seguito del riesame, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., la decadenza, per mancata commercializzazione, del medicinale CLINART (codice AIC: 037324), già autorizzato con la denominazione di Simvastatina Ipso Pharma, giusta determinazione AIC/n. 760 del 29 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007, efficace dal 3 aprile 2007.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore dell'ufficio V&A: MARRA

11A14941

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 14 novembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 539 del 12 dicembre 2001 e ss.mm.i.;

Visto il d.r. n. 26 del 25 gennaio 2011, di designazione della Commissione per la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Visto il parere favorevole sul testo dello Statuto a suo tempo licenziato dalla Commissione, reso dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010, nella seduta straordinaria dell'8 luglio u.s;

Vista la delibera n. 5/2011/4 dell'11 luglio 2011, con la quale il Senato accademico ha adottato il nuovo Statuto di Ateneo da sottoporre al previsto controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR;

Vista la nota del MIUR prot. n. 4624 del 20 ottobre 2011, contenente osservazioni e richieste di modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e ss., della legge n. 168/1989;

Visto il testo del nuovo Statuto licenziato dalla Commissione di Ateneo per le modifiche di Statuto in data 25 ottobre 2011, dopo il vaglio delle osservazioni e delle richieste di modifica del MIUR;

Visto la delibera n. 9/2011/1 del 27 ottobre 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del nuovo Statuto;

Vista la delibera n. 8/2011/1 del 27 ottobre 2011, con la quale il Senato accademico ha adottato il nuovo Statuto:

Decreta:

1. È emanato il nuovo Statuto di Ateneo nel testo allegato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il nuovo testo dello Statuto di Ateneo entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 14 novembre 2011

Il rettore: GARBARINO

STATUTO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.

2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.

4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo con l'art. 21, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.

6. L'Università è articolata in tre sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli Organi di Ateneo.

7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.

3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.

4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.

2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

3. L'Università garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli organi.

4. L'Università, con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli Organi e delle Strutture.

2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.

3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.

4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle Strutture dotate di autonomia gestionale l'Università applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle Strutture dotate di autonomia gestionale è realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.

2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei trattati dell'Unione europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella *Magna Charta* delle Università.

2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.

3. L'Università favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

5. L'Università incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.

6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con atenei stranieri.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 10.

Organi dell'Ateneo

1. Sono Organi dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 11.

Il rettore

1. Al rettore sono attribuite:

a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la funzione di proposta al Consiglio di amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

2. Il rettore inoltre:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole Strutture;

c) vigila sul funzionamento delle Strutture e dei servizi dell'Ateneo;

d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di amministrazione;

g) nomina i componenti del Nucleo di valutazione, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

i) trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15, comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; è competente, sentito il Collegio di disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; è inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; commina la sanzione per la violazione del codice etico;

k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali di Ateneo;

l) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il piano edilizio di Ateneo;

m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole strutture e che non siano di competenza del direttore generale;

n) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

o) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, sentito il Senato accademico;

p) propone al Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale, nonché la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;

q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la riunione periodica annuale sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il rettore, anche su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

4. Il rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un pro-rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il decano assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

5. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane. Il rettore è nominato con decreto del Ministro. Il pro-rettore è nominato con decreto del rettore. La carica di rettore e quella di pro-rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di valutazione.

6. L'elezione del rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del pro-rettore;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato accademico.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori;

b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di dipartimento, nelle giunte delle scuole, nei Consigli di corso di studio, nei Consigli di scuole di specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attività sportive di Ateneo.

8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto.

9. Il mandato del rettore dura sei anni e non è rinnovabile.

10. Il rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

11. Il rettore, sentito il Senato accademico, può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al pro-rettore, ai direttori di dipartimento, ai presidenti delle scuole.

Art. 12

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole.

2. In particolare il Senato accademico:

a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;

b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;

c) esprime parere:

sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di corsi, dipartimenti, scuole e sedi;

sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione;

sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;

sulla proposta di costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;

sulla costituzione dei Centri di servizio;

sull'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;

sul manifesto degli studi;

sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;

sulle proposte formulate dal rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;

sui temi che il rettore sottopone al suo esame;

d) designa:

due dei quattro componenti interni del Consiglio di amministrazione;

i componenti del Collegio di disciplina;

e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

lo Statuto e le sue modifiche;

il regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;

il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

il regolamento didattico di Ateneo.

f) approva a maggioranza semplice :

i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

il codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti dei centri, comitati, commissioni, previo parere del Consiglio di amministrazione;

i regolamenti elettorali;

il conferimento delle lauree *ad honorem* su proposta dei dipartimenti;

g) nei casi e con le modalità indicate dal regolamento generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

h) approva, per gli aspetti di sua competenza:

le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;

l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti;

k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;

l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo;

m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Compongono il Senato accademico:

a) il rettore;

b) quattordici docenti di cui almeno un terzo direttori di dipartimento, eletti dai professori I e II fascia e dai ricercatori dell'ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:

il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio dipartimento;

il secondo per completare la componente dei docenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.

4. I componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipa il pro-rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Il Senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Senato accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.

9. Il Senato accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute la norme di funzionamento.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'art. 4 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b) approva:

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

il bilancio sociale di Ateneo;

le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;

la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;

c) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) delibera, previo parere del Senato accademico:

l'attivazione o la soppressione di Corsi di studi, o l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;

l'eventuale costituzione di dipartimenti interateneo;

le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;

e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

f) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;

g) delibera sulla relazione annuale del direttore generale, verificando i risultati raggiunti;

h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;

k) delibera, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate e sentito il Senato accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;

l) delibera, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca;

m) delibera, sentito il Senato accademico, sulla costituzione dei centri di servizio;

n) approva il piano edilizio proposto dal rettore, sentito il Senato accademico, quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;

o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

p) delibera in materia di contribuzione studentesca;

q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato accademico, previa verifica della sua sostenibilità;

r) designa un componente del Collegio dei revisori dei conti, su proposta del rettore;

s) esprime parere:

sul Regolamento generale di Ateneo;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;

sui regolamenti dei centri, commissioni, comitati;

t) esprime parere favorevole:

sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca;

sul codice etico;

u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'art. 41;

v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;

z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le strutture dell'Ateneo.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Le decisioni relative a:

il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

l'attivazione o la soppressione di corsi di studi, l'attivazione o la disattivazione di dipartimenti, di scuole e di sedi;

il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

la contribuzione studentesca;

sono assunte dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato accademico.

4. Compongono il Consiglio di amministrazione:

a) il rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante degli studenti;

c) sette componenti, di cui tre esterni.

5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:

due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;

due componenti interni dal Senato accademico;

un componente esterno dal rettore.

La Commissione di selezione è nominata dal rettore e formata da due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.

8. La Commissione di selezione e il Senato accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Conclusa questa fase, il rettore designa il componente esterno di propria competenza.

9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4, punto *c)*; in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.

10. Il Senato accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4, lettera *c)*, qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.

11. Nella composizione del Consiglio di amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4, lettera *c)* entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.

12. Il pro-rettore e il direttore generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.

13. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

14. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Compongono il Collegio dei revisori dei conti:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti e i funzionari del ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.

6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. Per i membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.

2. Il Nucleo di valutazione in particolare:

a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;

b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con i singoli dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;

c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle strutture;

d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di amministrazione e dai dipartimenti stessi;

g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti *ex ante* dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di direttore generale, proposta dal rettore a norma dell'art. 11, comma 2, lettera *p)* del presente Statuto.

3. Sono attribuite al Nucleo di valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

4. Il Nucleo di valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione è nominato dal rettore, su parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.

6. Compongono il Nucleo di valutazione:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di coordinatore;

b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;

c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.

7. L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

8. Il Nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai dipartimenti, alle scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

9. Il Nucleo di valutazione può far pervenire al rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.

10. Per i membri del Nucleo di valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/01. Le attribuzioni del direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento *ex* art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01.

2. Il direttore generale in particolare:

a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;

b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle Strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i Direttori delle strutture interessate;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del rettore;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;

f) partecipa alle attività degli Organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di Strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.

5. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale è fissato in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il direttore generale può proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice-direttore generale vicario è nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale.

8. In caso di cessazione del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal Dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici secondo le direttive del direttore generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal direttore generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al direttore generale.

2. Gli atti delegati alla competenza dei Dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

CAPO II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 18.

Organi sussidiari dell'Ateneo

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo:

il Collegio di disciplina;

il Comitato unico di garanzia;

Art. 19.

Il Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal rettore, su designazione del Senato accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di dipartimento.

4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio *ex* articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera *j)* dello Statuto, e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

8. In ogni caso il rettore, sentito il Collegio di disciplina, è competente a irrogare la sanzione della censura.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. In attuazione della legge n. 183/2010, l'Università del Piemonte orientale istituisce il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità. In particolare si propone di:

a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;

c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.

3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e rappresentanti designati dall'amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente è designato dal rettore tra i membri del comitato.

4. Il comitato può avvalersi altresì del supporto del Consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.

5. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.

6. Per il suo funzionamento il comitato adotta un proprio regolamento.

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 21.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. È istituita la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel seguito denominata Commissione paritetica.

2. La Commissione paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;

e) formula proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;

f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;

g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;

h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.

3. La Commissione, nominata dal rettore, è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi consigli di dipartimento. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente. La Commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato accademico.

Art. 22.

Comitato per le attività sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.

3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro universitario sportivo (CUS) del Piemonte orientale.

4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il Comitato è composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte orientale.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 23.

Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche

1. È istituito il sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è organismo del Sistema bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal rettore o da un suo delegato.

3. Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le biblioteche.

4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 24.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la Struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.

2. Il dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.

3. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Il dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.

5. Il dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.

6. Il dipartimento sottopone al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

7. Il dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle scuole ove istituite.

8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un dipartimento e di accorpamento di più dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di amministrazione, su richiesta del dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del dipartimento secondo le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

10. Il dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le norme definite dal regolamento di dipartimento, per valorizzare significative specificità scientifiche.

11. Il regolamento di dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli organi del dipartimento.

12. Ogni dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.

13. Sono organi del dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) la giunta;

c) il direttore;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 25.

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del dipartimento in riferimento alle attività scientifiche

didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

3. In particolare il Consiglio:

a) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di corsi di studi;

b) formula i piani di sviluppo del dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;

c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;

e) approva, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento;

f) approva i regolamenti dei corsi di studio e di dottorato;

g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai corsi di studio;

h) definisce, anche su proposta della scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;

i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei corsi di studio;

j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

k) propone al Consiglio di amministrazione, di concerto con uno o più dipartimenti, l'attivazione di una scuola;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) delibera in merito alle domande di afferenza al dipartimento;

n) sottopone al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonché l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;

o) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

p) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;

q) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;

r) propone al Consiglio di amministrazione la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca;

s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

t) approva l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;

u) delibera su ogni altra proposta della giunta di dipartimento;

v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;

w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento interno.

4. La scuola, ove istituita, propone al dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio.

5. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i professori, i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento;

c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione; qualora il dipartimento attivi dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un dottorando;

d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento così composta:

un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;

due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;

tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici.

e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio nel dipartimento.

Su invito del direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del dipartimento.

6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nei limiti previsti dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di dipartimento è convocato dal direttore. È convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. I verbali del Consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. È eletto tra i professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;

c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del dipartimento;

d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi di sua competenza;

f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;

g) sottopone al Consiglio di dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

h) designa il vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del vice-direttore coincide con quello del direttore.

i) nomina la Commissione paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del dipartimento;

j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

3. Il direttore e il vice-direttore sono nominati dal rettore.

Art. 27.

Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della giunta, il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, un numero di docenti stabilito nel Regolamento del dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I componenti della giunta sono eletti dal Consiglio di dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il Regolamento può prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento.

3. La giunta è convocata e presieduta dal direttore. Partecipano ai lavori della giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

4. I verbali sono firmati dal direttore e dal professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

5. La giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del direttore.

Art. 28.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel dipartimento, ovvero solo all'interno della scuola ove istituita, è attivata la Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dal nucleo di valutazione;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi corsi di studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La componente dei docenti è designata dalla giunta di dipartimento o della scuola, sentiti i consigli di corso di studio ove costituiti.

3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun corso di studio afferente al dipartimento o alla scuola, esprime un rappresentante.

4. La commissione è nominata dal direttore del dipartimento o dal presidente della scuola.

5. La commissione elegge al suo interno un presidente tra il personale docente e un vice-presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

CAPO II

SCUOLE

Art. 29.

La scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.

2. La scuola svolge i seguenti compiti :

a) propone ai dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;

c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

d) propone al dipartimento l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;

e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più corsi di studio dei dipartimenti afferenti.

3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.

4. La scuola è istituita e attivata, su proposta dei dipartimenti interessati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

5. Sono organi della scuola:

a) il presidente;

b) i Consigli di corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e i collegi docenti dei corsi di dottorato, ove presenti;

c) la giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

6. Il presidente della scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di dipartimento che appartengono alla scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di presidente della scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento, di presidente di corsi di studio, di direttore di corso di dottorato.

7. La giunta, convocata e presieduta dal presidente della scuola, è formata:

a) dai direttori dei dipartimenti che attivano la scuola;

b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;

c) dai presidenti di corso di studi, direttori di scuola di specializzazione e direttore dei dottorati di ricerca presenti nella scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei consigli di dipartimento;

d) da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto tra i rappresentanti nei consigli di dipartimento afferenti alla scuola.

8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una scuola impegnano i dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla scuola e approvate dai dipartimenti interessati.

9. La scuola adotta un proprio regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

CAPO III

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 30.

Il Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio, ove costituito, è composto:

a) dai docenti titolari di insegnamento;

b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.

2. I regolamenti di dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di corso di studio di ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Il Consiglio di corso di studio:

a) propone al Consiglio di dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;

d) propone al Consiglio di dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al Consiglio di dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al Consiglio di dipartimento modifiche organizzative relative al corso di studio e modifiche del regolamento di dipartimento;

h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

i) esprime parere sulla designazione, da parte della giunta di dipartimento o della scuola, della componente docente in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Consiglio di corso di studio è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 31.

Il presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di studio, facente parte del Consiglio di dipartimento. Il presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di corso di studio.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al direttore di dipartimento;

c) sovrintende alle attività didattiche del corso di studio e vigila, su eventuale delega del direttore di dipartimento, sul loro regolare svolgimento;

d) propone al direttore di dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32.

Scuole di specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre università, scuole di specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, su proposta dei dipartimenti o delle scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali e attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;

f) una rete formativa per le scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

4. Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il direttore;

b) il Consiglio del corso di studi.

5. Il direttore è un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della scuola di specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del corso di studio.

6. Il direttore:

a) rappresenta la scuola di specializzazione;

b) ha la responsabilità del funzionamento della scuola;

c) convoca il Consiglio del corso di studi e lo presiede.

7. Il consiglio del corso di studi è composto da tutti i docenti del corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8. I docenti della scuola di specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del corso di studio.

9. Il Consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del corso e propone ai dipartimenti o alle scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.

10. Ove la scuola di specializzazione sia costituita in collaborazione con altre università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle scuole di area sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento *post-lauream* o di master universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del dipartimento o della scuola ove istituita, sentito il Senato accademico.

2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.

3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento *post-lauream* o di master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università, su proposta dei dipartimenti interessati, può istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.

2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il Nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di dottorato sono affidate al dipartimento a cui essi fanno capo.

4. L'Ateneo istituisce una o più scuole di dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i dipartimenti.

Art. 35.

Borse di studio

1. L'Ateneo e i dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

CAPO IV

ALTRE STRUTTURE

Art. 37.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera la costituzione di Centri di servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.

Norme per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore, di pro-rettore, di direttore del dipartimento, di presidente della scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

3. La riunione degli organi collegiali può svolgersi anche con modalità telematiche.

4. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

8. I componenti degli Organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del rettore.

9. Le riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di dipartimento e della giunta della scuola sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Le riunioni degli altri Organi collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

14. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.

17. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli Organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.

18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.

19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in Organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in Organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale.

21. Nel rispetto della vigente normativa, è riconosciuto a tutti i componenti degli Organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40.

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del rettore, dei direttori di dipartimento, dei presidenti delle scuole, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

2. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.

4. Le elezioni del rettore, del direttore di dipartimento, del presidente della scuola, del presidente del consiglio di corso di studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono indette dal professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'Organo o la Struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del rettore, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non è immediatamente rieleggibile, può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

8. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'Organo.

9. Le rappresentanze delle categorie nei vari Organi e Strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare un solo candidato.

10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.

11. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

essere presidente della scuola;

far parte del Nucleo di valutazione, Collegio di disciplina e Comitato unico di garanzia;

ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e, per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo.

14. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

15. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e i componenti elettivi degli altri Organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Indennità

1. Il rettore, il pro-rettore e i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Sono altresì configurabili indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento per quanto di loro competenza.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del rettore, godono di un'indennità annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'Organo svolte nell'anno.

Lo stanziamento complessivo per tali indennità annuali non può eccedere il 2‰ del Fondo di finanziamento ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42.

Codice etico

1. Il codice etico, deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.

3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità sono:

biasimo riservato;

biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.

4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il codice etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine «docente» si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine «studente» si indicano gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Art. 44.

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di dipartimento o le giunte delle scuole ove istituite possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti i consigli dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo Statuto è emanato dal rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 45.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori regolamenti, tra cui in particolare:

a) i regolamenti elettorali;

b) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.

3. Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Senato accademico e adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.

6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico.

7. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole, deliberati dai Consigli di dipartimento o dalle giunte delle scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal regolamento generale di Ateneo.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.

10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale* tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Norme transitorie

1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalità di svolgimento della procedura elettorale, che verrà indetta con decreto emanato dal rettore.

2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovrà prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato per le attività sportive di Ateneo, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

3. Il Senato accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalità per l'istituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, comma 7.

4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.

5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle facoltà e dei dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.

6. Ciascuno dei dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarità dei beni mobili di proprietà delle facoltà e dei dipartimenti in esso confluiti.

7. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

11A14926

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/734 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0770/001-003/II/004.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: European Drug Master File Quinapril, DMF AIN/2008/5727, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co Ltd (China).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14726

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Citrafleet»

Estratto determinazione V&A.PC/II/733 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: CITRAFLEET.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Laboratorios Casen-Fleet S.L

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1047/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva: Dr. Paul Lohmann GmbH KG, Lueneburg, Germany.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14727

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bisoprololo Eurogenerici»

Estratto determinazione V&A.PC/II/731 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: BISOPROLOLO EUROGENERICI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1458/001-003/II/001.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: modifica dei limiti delle specifiche alla Shelf Life delle impurezze: impurity L e K da NMT 0.2% a NMT 0.5% e total impurities da NMT 1.0% a NMT 1.6%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14728

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fossombrone

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2011, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Fossombrone (Pesaro e Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

11A14927

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di «Maria SS. Addolorata», in Borgetto

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2011 la Parrocchia di «Maria SS. Addolorata», con sede in Borgetto (Palermo), contrada Romitello, è stata trasformata in Rettoria - Santuario sui juris denominata Rettoria - Santuario Maria SS. Addolorata, con sede in Borgetto (Palermo), contrada Romitello.

11A14928

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia del «SS. Crocifisso», in Monreale

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2011 la Parrocchia del «SS. Crocifisso», con sede in Monreale (Palermo), è stata trasformata in Santuario denominato Santuario cittadino del SS. Crocifisso alla Collegiata, con sede in Monreale (Palermo).

11A14929

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia del Sacro Cuore, in Partinico

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 18 ottobre 2011 la Parrocchia del Sacro Cuore, con sede in Partinico (Palermo), è stata trasformata in Santuario diocesano intitolato alla Beata Pina Suriano, con sede in Partinico (Palermo).

11A14930

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (C.S.G.I.), in Firenze.

Con decreto ministeriale 2 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (C.S.G.I.) con sede in Firenze.

11A15012

Approvazione del nuovo statuto del «Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca - CASPUR», in Roma.

Con decreto ministeriale 9 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del «Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca - CASPUR» con sede in Roma.

11A15014

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Ceftiosan, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Decreto n. 120 del 19 ottobre 2011

Procedura decentrata n. NL/V/0148/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario CEFTIOSAN, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Titolare A.I.C.: Alfasan Nederland BV con sede in Kuipersweg 9 - 3449 JA Woerden (Paesi Bassi).

Produttore responsabile rilascio lotti: La società titolare dell'A.I.C. con sede in Kuipersweg 9 - 3449 JA Woerden (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 6 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270018;

scatola con 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270020;

scatola con 12 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270032;

scatola con 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270044.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: Ceftiofur (come cloridrato) 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Suini di peso fino a 125 Kg;

Bovini.

Indicazioni terapeutiche: Infezioni associate a batteri sensibili a ceftiofur:

Nei suini:

Trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis.

Questo prodotto non deve essere utilizzato nei suini di peso corporeo superiore a 125 Kg.

Nei bovini:

Trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Haemophilus somnus;

Trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta (paronichia, zoppina), associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica);

Trattamento della componente batterica della metrite acuta post-partum (puerperale) entro 10 giorni dal parto, associata a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necrophorum sensibili a ceftiofur.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri: 8 giorni;

Bovini: Carne e visceri: 8 giorni;

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A14887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 66/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici degli odontoiatri (ENPAM).

Con ministeriale n. 36/0002907/MA004.A007/MED-L-75 del 31 ottobre 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 66/2010, di recepimento delle osservazioni ministeriali formulate in merito alla delibera n. 11/2010, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 novembre 2010, concernente l'introduzione del contributo modulare e le modalità di calcolo della prestazione corrispondente ed assegnazione del relativo coefficiente di rendimento per il Fondo dei medici di medicina generale.

11A14798

Approvazione della delibera n. 58 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con ministeriale n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52 dell'8 novembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 58 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (1NPGI), in data 15 luglio 2011, concernente la rideterminazione dell'aliquota contributiva IVS a carico dei datori di lavoro, attualmente pari al 20,28%.

11A14924

Approvazione della delibera n. 59 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) .

Con ministeriale n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-53 dell'8 novembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 59 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 15 luglio 2011, relativa all'applicazione di sgravi contributi ai datori di lavoro, riducendo al1'8% l'aliquota contributiva IVS a loro carico, per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di giornalisti inoccupati, disoccupati, cassaintegrati, in mobilità o privi di rapporti di lavoro da almeno 6 mesi, per un periodo massimo di 36 mesi.

11A14925

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2010, recante: «Approvazione della riperimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana, relativamente ai Comuni di cui all'allegato B al D.P.C.M. 12 dicembre 2006 di approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ossia i Comuni di cui all'allegato 2 alle Norme di Attuazione - Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf, per i quali detto piano stralcio era rimasto adottato con misure di salvaguardia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2011).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata in testa al titolo nel Sommario e alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi «*7 aprile 2011*» così come correttamente riportata in calce al decreto medesimo alla pag. 17, seconda colonna, della stessa *Gazzetta Ufficiale*.

11A15015

Comunicato relativo all'estratto dell'Agenzia italiana del farmaco concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «PROCAPTAN». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2011).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* relativamente alla determinazione V&A.N/V n. 1166 del 22 settembre 2011, dove è scritto: Ist. Farm. *Biolstroder* S.r.l., leggasi: Ist. Farm. *Biol. Stroder* S.r.l.

11A15086

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-270) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00